

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1877

del loro mandato e dopo un anno dalla fine di esso. (*Mormorio continuo*)

« Il Governo del Re non può affidare alcuna missione temporanea nell'interno o presso lo straniero a deputati senza il permesso dell'Assemblea. »

Finalmente l'onorevole Pierantoni vuole aggiunte all'articolo 3 ministeriale, 6 della Commissione ed ora 7, le seguenti parole :

« Le disposizioni dell'articolo 103 della legge elettorale e dell'articolo relativo agli ordini cavallereschi ed ai titoli di nobiltà si applicano benanche ai deputati, che rassegnano le dimissioni, per un anno dopo l'accettazione di esse. »

La Commissione accetta?

MACCHI. (*Della Giunta*) No, non accetta.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Beninteso la Commissione non l'accetta; quanto al relatore si astiene sempre.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento dell'onorevole Pierantoni è appoggiato.

(È appoggiato.)

Viene poi l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cancellieri, in questi termini:

« I funzionari deputati, durante la Legislatura e sei mesi dopo, non potranno essere licenziati, degradati, traslocati, messi a riposo o in disponibilità, nè potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. »

La Commissione accetta quest'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cancellieri?

MACCHI. (*Della Giunta*) Non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se quest'articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Corte ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CORTE. La questione sulla quale io intendo ora discorrere mi pare talmente grave, che la Camera mi perdonerà se dovrò intrattenerla per otto o dieci minuti.

Il Governo e la Commissione con questo progetto di legge vengono a stabilire che nessun deputato durante la Legislatura, nè sei mesi dopo, possa essere nominato a verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato. Ed io in gran parte concorro in questo concetto del Ministero e della Commissione; vale a dire, io credo che non si debba per nessuna ragione, mai, prendere un deputato per destinarlo ad un impiego fisso; io non credo che la Camera sia una palestra per ottenere impieghi, e credo che se per lo passato si sono dati impieghi stabili a deputati si sia fatto male. Quando si prende un deputato, che lo si fa consigliere di Appello, consigliere di Stato, che lo si nomina ministro pleni-

potenziario e gli si fa percorrere la carriera iscrivendolo fra coloro i quali hanno raggiunto quel grado facendo tutta la carriera; quando si fa un deputato prefetto e che lo si iscrive per anzianità fra i prefetti i quali sono giunti a quel posto percorrendo la carriera, io credo che si faccia male, e che si farà benissimo se con un articolo di legge si stabilirà che questo non possa essere fatto in avvenire. Ma vi è un caso in cui è indispensabile in un regime parlamentare che il Governo possa servirsi di un uomo politico per una missione politica. Può succedere un movimento qualunque in una provincia la quale vi obblighi a valervi come commissario straordinario, come prefetto *pro tempore*, di un deputato; vi può capitare di dover mandare all'estero un uomo politico.

Ora gli uomini politici, in un Governo costituzionale non li potete scegliere nelle *carriere*, ma più specialmente nella Camera dei deputati, fra quelli ai quali gli elettori hanno posto, bene o male, il bollo di uomo politico. Ora il Governo il quale si vuole togliere assolutamente questa facoltà, mi pare che faccia male, perchè io credo che ci sieno certe circostanze in cui l'uomo politico, per una missione politica temporanea deve potere essere adoperato nell'interesse della cosa pubblica, e non nell'interesse del deputato, dandogli un posto fisso in una carriera che, come ho già detto, io non voglio per nessuna ragione che gli sia dato.

Ma qui devo fare un passo avanti. Premesso ed ammesso questo principio, se fosse votato tale e quale l'articolo del Ministero e della Commissione, non si potrebbe nel Parlamento scegliere nessuno, eccetto che per il posto di ministro segretario di Stato, o per il posto di segretario generale. E qui mi arresto un momento.

Il posto di segretario generale, l'ho già detto parlando nella discussione generale, non dovrebbe avere questo privilegio, a meno che i segretari generali fossero ridotti veramente a segretari generali politici, e non solamente ai direttori generali coperti col nome di segretari generali.

Ma andiamo avanti.

Io, in seguito specialmente al voto dato, due giorni fa, in questa Camera (io ho votato contro), credo che sia necessario di aggiungere a questo paragrafo queste parole: « il ministro della real casa e il segretario di Stato per l'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e l'avvocato erariale generale. »

Perchè, checchè si dica, col voto di ieri l'altro abbiamo stabilito un precedente, il quale in certe date circostanze mi piacerebbe si svolgesse; vale a dire abbiamo aumentato il numero degli uomini politici, i quali sono nella cerchia del firmamento